



COMUNE DI ERULA
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

(Approvato con Deliberazione C.C. dell'8/04/1989, integrato e modificato con Deliberazione C.C. 29/04/2009)

ART. 1

Istituzione e denominazione

Nel Comune di Erula è istituita la Compagnia Barracellare denominata “*Compagnia Barracellare di Erula*”, per l’esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 15 Luglio 1988 n. 25. La Compagnia ha sede legale in Erula.

ART. 2

Costituzione della Compagnia

La Compagnia è costituita nel periodo compreso fra il 1° Ottobre ed il 31 Dicembre e dura in carica 3 anni, intendendola rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della scadenza naturale, non viene adottata dal Comune diversa deliberazione o viene data disdetta.

Su concorde volontà espressa dalla Giunta Comunale e dalla Compagnia stessa, l’incarico può essere prorogato fino alla immissione in servizio della nuova Compagnia.

La Compagnia Barracellare è costituita su base ambito territoriale.

ART. 3

Composizione della Compagnia

L’organico della Compagnia è costituito:

- dal Capitano;
- da n. 4 Ufficiali,
- da n. 4 Graduati;
- dai Barracelli;
- dal Segretario.

La dotazione organica è fissata nel numero massimo di n. 100 unità. Quella minima nel numero di 10 unità.

ART. 4

Modalità di costituzione e scioglimento della Compagnia

In fase di 1^a costituzione della Compagnia, il Consiglio Comunale designa il nominativo del Capitano con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Sindaco del Comune di appartenenza della Compagnia, provvederà successivamente e solo a seguito della comunicazione della Prefettura sulla sussistenza dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, alla nomina del Capitano il quale dovrà prestare giuramento nelle forme e modalità previste dalla legge.

Nei 30 gg. successivi alla nomina la Giunta Comunale, d’intesa con il Capitano, predispone l’elenco dei componenti la Compagnia e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale, il quale, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 11 della L.R. 25/88, ne delibera la costituzione.

Della costituzione della Compagnia, il Sindaco, ne dà comunicazione alla popolazione con adeguate forme di pubblicità.

Gli Ufficiali ed i Graduati, nella loro principale qualifica di Barracelli, sono eletti a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, riuniti in Assemblea per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del Segretario che ne redige verbale.

In caso di riconferma per il triennio successivo, è il Consiglio Comunale a designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nominativi proposti dall'Assemblea dei Barracelli a scrutinio segreto.

Lo scioglimento della Compagnie Barracellare è deliberato dal Consiglio Comunale a seguito di insufficienza d'organico e/o qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia.

La Compagnia deve essere provvista dei seguenti registri:

1. registro del personale nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - le pattuglie comandate in servizio;
 - Le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte;
2. Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio.
3. Registro dei danneggiati e dei danneggianti,
4. Registro delle tenture;
5. Registro delle notifi che.
6. Registro delle udienze Barracellari.
7. Registro giornale cassa.

I registri di cui ai nn. 2 e 3 devono essere bollati.

ART. 5

Reclutamento, attribuzione di qualifica di P.S.

Il reclutamento volontario deve avvenire fra residenti del Comune di Erula, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 della L.R. 25/88.

In tale operazione si dovranno tenere in debito conto le consuetudini locali e si dovranno possibilmente privilegiare, laddove possibile:

- i proprietari di beni oggetto di tutela da parte della Compagnia stessa;
- coloro i quali abbiano prestato lodevole servizio in precedenti compagnie;
- coloro i quali presentino attitudine e capacità nell'assolvimento dei compiti.

Non possono far parte della Compagnia coloro i quali in precedenti partecipazioni ad altre compagnie non abbiano reso i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi o revocati.

La carica di Barracello è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Le domande di accesso alla Compagnia – indirizzate al Sindaco – potranno essere presentate, complete della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, in tutto il periodo dell'anno ma le stesse verranno istruite entro tre mesi dalla loro acquisizione all'Ufficio Protocollo. **(1)**

L'effettiva immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte del prefetto della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19/06/1979, n. 348. In difetto di tale attribuzione la nomina di Barracello è priva di effetto.

Entro i 10 giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di P.S., ogni componente la Compagnia dovrà prestare giuramento, nei modi stabiliti dalla legge, dinanzi al Sindaco, il quale, espletata tale formalità, emana l'atto formale di immissione in servizio.

Ogni componente sarà dotato di una patente, avente funzioni di riconoscimento e di grado. L'uso di tale documento è disciplinato con Decreto Assessore.

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.

I componenti la Compagnia, eventualmente deceduti, dimissionari od esclusi a seguito di infrazioni o sanzioni disciplinari individuati dall'art. 23 della L.R. 25/88, possono essere sostituiti con le modalità sopra specificate e durano in carico fino alla naturale scadenza del triennio della Compagnia.

L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'Amministrazione regionale ed è valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di effettivo servizio barracellare.

(1) Comma così modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 29/04/2009.

ART. 6

Requisiti, Funzioni e Revoca del Capitano

Per essere nominato Capitano della Compagnia Barracellare sono necessari i requisiti, oltre a quelli previsti dall'art. 11 della L.R. 25/88 anche quelli indicati dall'art. 15 della medesima legge.

Il Capitano rappresenta e dirige la Compagnia. Egli è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento dell'attività barracellare e dell'impiego degli addetti al servizio stesso.

Cura l'organizzazione e la predisposizione dei servizi nell'ambito dell'attività istituzionale della Compagnia stessa. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca egli è sostituito dall'Ufficiale più anziano.

Il capitano che commetta infrazioni, può essere sospeso dal servizio e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

ART. 7

Segretario della Compagnia

Il Segretario della Compagnia viene nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia stessa.

Esso viene scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti sia in possesso di tale requisito il Segretario può essere designato fra persone esterne alla Compagnia.

Egli assolve le funzioni tecnico-amministrative e contabili, assiste alle riunioni e ne redige i verbali, tiene le scritture contabili e ne assume la piena responsabilità della corretta compilazione e custodia.

Il Segretario è autorizzato a riscuotere tutte le somme dovute alla Compagnia da chiunque e a qualsiasi titolo, mediante annotazione negli appositi registri e dovrà rilasciarne ricevuta.

Può essere affidato al Segretario un fondo di cassa per le spese minute (carburanti, energia elettrica, spese postali, materiale di cancelleria, assicurazioni) per un importo non superiore a **€ 1.000,00**.

Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:

- 1) verrà emesso un mandato di anticipazione di **€ 1.000,00**, a favore del Segretario della Compagnia;
- 2) detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
- 3) i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari, non derivanti da contratti obbligatori, non potranno superare l'importo di **€ 200,00**.
- 4) Di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta il segretario dovrà essere reintegrato dal fondo cassa.
- 5) Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, purché designati dalla Compagnia.

Il Segretario rimane in carica per l'intero triennio della Compagnia. Egli può essere revocato dall'incarico in caso di inadempienza e/o cattiva gestione, con provvedimento della Giunta Comunale, a seguito di segnalazione scritta e motivata da parte del Capitano. In caso di rinnovo tacito della Compagnia, fatti salvi i casi di cui sopra e se nei due mesi antecedenti la naturale scadenza non viene deliberato diversamente, si intende automaticamente rinnovato anche l'incarico di Segretario sia in termini giuridici che economici.

Il compenso annuale spettante per l'esercizio delle funzioni di Segretario è costituito:

- 1) da una parte fissa ed invariabile nel triennio, da quantificarsi nella determinazione della Compagnia che precede l'atto formale di nomina da parte della Giunta;
- 2) da una parte variabile così costituita:
 - dal 10% degli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia nell'ultimo esercizio;
 - da un importo minimo di € 50,00 ad un importo massimo di € 150,00 sulla base delle difficoltà delle mansioni espletate da certificarsi a cura del Capitano della Compagnia.

Nessun compenso è dovuto al Segretario in caso di cattiva gestione. Il provvedimento sarà adottato a maggioranza assoluta dell'Assemblea della Compagnia e ne sarà data notizia nell'eventuale proposta di revoca da inoltrarsi alla Giunta Comunale.

Il Capitano della Compagnia, qualora ricorrano valide ragioni, nei due mesi antecedenti la naturale scadenza del triennio, può proporre, per il Segretario, un adeguamento del compenso fisso annuale, sia in termini di aumento che di diminuzione. Il Segretario potrà liberamente confermare o rinunciare all'incarico.

Eventuali dimissioni potranno essere presentate, per iscritto, con un preavviso minimo di 20 giorni.

ART. 8

Funzioni e attività della Compagnia

La Compagnia Barracellare svolge:

- 1) **Le funzioni ordinarie** previste dall'art. 2 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25:
 - 1.a) salvaguardia delle proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo (premio) determinato secondo le modalità previste dalla L.R. 25/88;
 - 1.b) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
 - *protezione civile;*
 - *prevenzione e repressione dell'abigeato;*
 - *prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;*
 - 1.c) collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - *salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;*
 - *salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;*
 - *tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;*

- *caccia e pesca;*
- *prevenzione e repressione degli incendi;*

1.d) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.

Le forme di collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

Le funzioni di cui al punto 1) vengono svolte entro i confini del territorio del Comune di appartenenza.

Le operazioni esterne possono essere effettuate esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza di reato commesso nel territorio di appartenenza.

2) **Le funzioni straordinarie** previste dagli artt. 5, 10 e 30 della L.R. 25/88:

2.a) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

2.b) svolgere compiti connessi all'attività barracellare per interventi che interessino territori di più Comuni nei modi e con le forme previste dall'art. 10 della L.R. 25/88;

2.c) Servizio antincendio. La Compagnia Barracellare è a disposizione degli Enti preposti all'organizzazione del Servizio Antincendio nelle campagne, secondo le modalità previste nel decreto interassessoriale di cui all'articolo 2 L.R. 25/88. Gli Enti in questione coordinano l'attività della Compagnia con le altre squadre antincendio, volontarie, che operano sul territorio.

Le funzioni di cui al punto 2) possono essere svolte anche esternamente al territorio di appartenenza.

ART. 9

Sanzioni Disciplinari

I Componenti della Compagnia che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dall'art 23 della L. R. 25/88. Per le infrazioni di cui al 3° comma dell' articolo citato è prevista la sanzione pecuniaria di € 20,00.

L'importo di queste sanzioni verrà ripartito a fine esercizio fra tutti i barracelli esclusi quelli colpiti da sanzione pecuniaria.

ART. 10

Sospensione cautelare

I componenti della Compagnia sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

ART. 11

Accertamento delle violazioni e sequestro

Nelle materie di competenza della Regione Sarda, indicate al precedente articolo 8, punto 1), il Capitano e gli Ufficiali delle compagnie barracellari possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere muniti di un apposito documento, rilasciato dal sindaco del Comune di Erula dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Per i sequestri cd. "Tenture" si osservano le norme previste dall'art. 44 e seguenti del regolamento 14 luglio 1898 n° 403 e dall'articolo 25 del R.D. 14 luglio 1898 n° 404. L'applicazione della custodia di bestiame sequestrato sarà possibile solo quando il Comune acquisirà un area (recintata) con le necessarie strutture per lo stallaggio degli animali. La Compagnia provvederà alle spese e ai relativi canoni verso l'Ente.

ART. 12

Modalità di accertamento delle violazioni

Le violazioni di cui al precedente articolo 11 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all'atto della contestazione;
- h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 13

Responsabilità della Compagnia e Fondo delle obbligazioni

La responsabilità della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purchè tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano individuati gli autori con sentenza passata in giudicato. La Compagnia non risponde dei danni qualora il proprietario abbia concorso al verificarsi dell'evento, non abbia adottato le necessarie cautele o abbia fornito reticenti dichiarazioni sullo stato dei beni. Non risponde inoltre dei danni causati da calamità naturali e/o animali selvatici.

Alle obbligazioni verso gli assicurati, la Compagnia risponde alla chiusura di ciascun esercizio con un fondo di garanzia costituito secondo il disposto di cui all'art. 19, 3° comma L.R. 15 Luglio 1988 n° 25.

ART. 14

Denuncie di assicurazione

Costituita la Compagnia, il Sindaco, con pubblici avvisi, ne da comunicazione alla popolazione. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso gli interessati debbono presentare le denuncie (obbligatorie) per l'assicurazione dei beni indicati dall'art. 35 del R.D. 14/07/1898, n. 403 per i quali, i proprietari hanno l'obbligo

del pagamento di un premio alla Compagnia. Nelle dichiarazioni in doppio esemplare, gli interessati, dovranno denunciare la proprietà e specificare tutte le caratteristiche del bene. Copia della denuncia dovrà essere restituita al proprietario. Potranno essere disposti ulteriori informazioni e accertamenti d'ufficio. La compagnia predisporrà appositi moduli con l'indicazione delle clausole contrattuali e terrà, presso l'ufficio un registro dei beni assicurati. Contro accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia.

Gli altri beni pubblici e privati non compresi nelle disposizioni di cui sopra (non obbligatori) potranno essere affidati alla custodia della Compagnia attraverso la stipula di una convenzione che ne regolamenti le modalità di espletamento del servizio e la tariffa dovuta alla Compagnia.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

ART. 15

Tariffe della Compagnia

Le tariffe, da aggiornarsi ogni tre anni ad opera del Consiglio Comunale - sentito il Comitato Comprensoriale Agricolo di cui all'art. 8 della L.R. n. 19/79 ovvero altro Organismo competente se legittimamente individuato –, vengono fissate secondo i seguenti parametri:

1) Compensi per “tettura” e custodia:

- entità diversa dell'importo a seconda che trattasi di bestiame minuto o grosso, tipo di pascolo, numero dei capi con o senza frutti pendenti;

2) Premi di assicurazione:

- ad ogni tipo di coltura, viene attribuito un Valore Economico ad Ettaro x Anno;
- il premio è un valore economico secondo il seguente rapporto: €/HaxAnno;

3) Indennità per il risarcimento dei danni:

- l'indennizzo sarà assoggettato ad una franchigia pari a € 25,00. Per i danni pari o inferiori a tale somma, nulla è dovuto, mentre per i danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziato a cui dovrà essere sottratto l'importo della franchigia.

Per la riscossione di compensi di cui ai punti 1 e 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tributi Comunali e dell'art. 48 del R. D. 14 Luglio 1898 n° 403.

ART. 16

Perizie e arbitrato

Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno.

Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

L'arbitro è nominato, su proposta della giunta, dal consiglio comunale, dura in carica per la durata della compagnia e può essere riconfermato.

Per poter essere nominati arbitri occorre:

- a) possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
- b) avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune in cui opera la compagnia;
- c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicati dalle parti.

All'arbitro spettano le seguenti indennità:

- per ogni perizia € 35,00
- per indennità di trasferta a Km. 1/5 del costo per litro di benzina super (accesso-recesso).

Tali spese gravano in misura eguale fra le parti.

ART. 17

Rappresentanza legale

La Compagnia Barracellare di Erula, potrà promuovere tutte le necessarie azioni legali per la tutela dei propri diritti e interessi, in persona del Capitano rappresentante legale pro-tempore. Le anticipazioni per le spese legali sono a carico della Compagnia.

ART. 18

Contabilità e Tesoreria

La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.

La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel Regolamento Barracellare.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31° dicembre.

Le entrate sono costituite:

- 1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- 2) dai diritti (premi) di assicurazione;
- 3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
- 4) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- 5) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Le funzioni di Tesoreria della Compagnia sono svolte dall'Istituto di Credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di Erula.

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.

Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.

Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura del Comune di Erula, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia. A tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

ART. 19

Ripartizione degli utili

Si potrà procedere alla ripartizione degli utili solo dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva, dovranno pertanto essere - nell'ordine - liquidati:

- 1) le competenze spettanti al Segretario;
- 2) le spese per liti, perizie, amministrazione;
- 3) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

Nella ripartizione degli utili, si dovrà tener conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla Compagnia e della annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato ovvero:

- 80% degli utili da ripartire in parti uguali fra tutti i componenti (escluso il Segretario se esterno alla Compagnia);
- il restante 20% degli utili diviso nel modo seguente:
 - 20% al Capitano;
 - 40% agli Ufficiali in parti uguali;
 - 30% ai Graduati in parti uguali;
 - 10% al Segretario (se componente la Compagnia. In caso di incarico esterno la parte degli utili non assegnati costituiscono economie a valere nel successivo esercizio finanziario).

Ai componenti, che per loro negligenza, abbiano prestato servizio in maniera insufficiente per quantità e/o qualità (tale circostanza dovrà risultare da rapporti scritti del Capitano) sarà applicata, a discrezione del Capitano, **una detrazione ai compensi spettanti in una misura variabile tra 1% e 20%**. La parte degli utili non assegnati costituiscono economie a valere nel successivo esercizio finanziario.

Al componente che, durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale. Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare.

Eventuali controversie fra il Segretario e la Compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere risolte, in via amministrativa, dal Sindaco.

ART. 20

Rapporti con i privati

La Compagnia potrà concludere contratti e convenzioni con i privati per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ufficio Barracellare..

ART. 21

Rapporti con gli Enti Pubblici

La Compagnia collabora con gli Enti pubblici per quanto concerne le attività istituzionali. La Compagnia potrà stipulare con il Comune convenzioni per attività strettamente collegate all'ufficio barracellare, ed in particolare per le attività di prevenzione sugli incendi e la salvaguardia del patrimonio dell'Ente sito fuori dalla cinta urbana ai sensi dell'art. 2, della L.R. n. 25/88. Il Capitano sentiti gli Ufficiali e con l'accettazione dei Barracelli potrà stipulare l'accordo. La Compagnia collabora e si coordina con le forze di Polizia Locale, il Corpo Forestale e l'Arma dei Carabinieri e in casi di eventi calamitosi con le autorità preposte alla Protezione Civile.

ART. 22

Beni di proprietà della Compagnia

Sono di proprietà della Compagnia Barracellare di Erula, i beni acquistati con fondi regionali per l'equipaggiamento ed il funzionamento dell'ufficio barracellare. La Compagnia non potrà alienare per vendita o cessione senza l'autorizzazione dell'Assemblea.

I componenti della Compagnia sono tenuti ad usare diligentemente l'equipaggiamento in dotazione esclusivamente per il servizio. I componenti hanno l'obbligo di presentarsi puntualmente con la divisa, l'arma assegnata, il tesserino di riconoscimento e la fascia. L'inosservanza sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Altresì sono tenuti alla restituzione di quanto fornito in dotazione all'atto delle dimissioni. Nei casi di uso negligente ed inappropriato che comporti danno al materiale di equipaggiamento si provvederà al relativo addebito.

ART. 23

Assemblea della Compagnia e riunioni degli Ufficiali

Il Capitano per le questioni di maggior interesse potrà convocare in l'Assemblea la Compagnia per assumere pareri e deliberazioni in merito al funzionamento della stessa. L'assemblea avrà funzioni consultive. I barracelli potranno prendere la parola e fare osservazioni sulle questioni di funzionamento della compagnia. Il Capitano quando necessario potrà convocare gli Ufficiali, e i Graduati quando ritenuto necessario per attività di coordinamento. Il Capitano presiederà l'Assemblea e le riunioni coadiuvato dal Segretario che redigerà verbale.

ART. 24

Atti di conclusivi della gestione finanziaria

Alla chiusura della gestione del Capitano, entro 30 giorni, si dovranno consegnare i documenti contabili e gli atti della Compagnia, con apposito verbale all'ufficio comunale. Non potrà essere immesso nelle funzioni chi non ha regolarmente reso conto della gestione precedente.

ART. 25

Interpretazione del Regolamento e Arbitrato

L'interpretazione autentica del presente Regolamento sarà operata dal Consiglio Comunale. In caso di controversie la vertenza sarà decisa da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale.

ART. 26

Al presente regolamento si applicano le norme previste per i Regolamenti Comunali.

Copia dello stesso, così come anche eventuali modifiche ed integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, devono essere trasmessi all'Assessore Regionale competente in materia di Polizia Locale entro 15 gg. dalla data di esecutività.

ART. 27

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente per la durata di 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello dell'esecutività della delibera di approvazione.